

CITTÀ DI  
VENEZIA



Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile  
Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali e Gestione Strategica  
Servizio Aria e Clima

Data e P.G. *si veda timbro informatico*

ORDINANZA n. 664

**OGGETTO:** Misure di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici. Limitazioni all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi termici, limitazioni alle combustioni all'aperto e agli spandimenti dei liquami zootecnici. **Periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2023**

### IL DIRETTORE

**Premesso che** l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

#### **Richiamate:**

la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;

il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 06/06/2017 che approva il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;

**Considerato che** con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea che ha condannato l'Italia per i superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite di PM10 e del biossido di azoto;

#### **Rilevato che**

nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 10 marzo 2021 la Regione Veneto ha illustrato la Delibera di Giunta Regionale n. 238/2021 evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure di contenimento aggiuntive rispetto a quelle già in essere, da modularsi in base ai livelli di inquinamento registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV;

in data 24 marzo 2021 si è tenuto un incontro del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) presieduto e coordinato dalla Città Metropolitana durante il quale sono state fornite dalla Regione delle

Direttore Danilo Gerotto

Responsabile del procedimento: Cristiana Scarpa - Responsabile dell'istruttoria: Claudia Ferrari

Sede di Venezia - Campo Manin, San Marco 4023- 30124

[territorio@pec.comune.venezia.it](mailto:territorio@pec.comune.venezia.it) - <https://www.comune.venezia.it/it/content/servizio-aria-e-clima> - 0412748389

CITTÀ DI  
VENEZIA



Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile  
Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali e Gestione Strategica  
Servizio Aria e Clima

precisazioni in risposta ad alcune richieste di chiarimento emerse dai Comuni sull'applicazione delle misure previste nell'allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale;

le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto modulato su tre gradi di allerta:

- **nessuna allerta 0 – verde:** sempre attivo nel periodo di validità della presente ordinanza anche senza superamenti misurato del valore limite di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  della concentrazione di PM10;
- **livello di allerta 1 – arancio:** attivato dopo 4 giorni consecutivi del valore di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  di superamento misurato o previsto della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo;
- **livello di allerta 2 – rosso:** attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  misurato o previsto della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo;

la stazione di riferimento per il Comune di Venezia è quella definita di "fondo urbano" denominata "Bissuola";

ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso, invierà ai Comuni della Città Metropolitana una e-mail informativa, che verrà diramata dal Comune tramite un comunicato stampa e pubblicata nel sito istituzionale;

l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati) e terranno conto delle previsioni meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche.

**Vista** la delibera di Giunta comunale n. 74 del 30/03/2021;

#### **Richiamati:**

il D.lgs 155/2010 "attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii "Norme in materia ambientale";

il DPR n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005", in particolare l'art. 5 comma 1;

la DGRV n. 122 del 27 febbraio 2015 "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali;

Direttore Danilo Gerotto

Responsabile del procedimento: Cristiana Scarpa - Responsabile dell'istruttoria: Claudia Ferrari  
Sede di Venezia – Campo Manin, San Marco 4023– 30124

[territorio@pec.comune.venezia.it](mailto:territorio@pec.comune.venezia.it) - <https://www.comune.venezia.it/it/content/servizio-aria-e-clima> - 0412748389

CITTA' DI  
VENEZIA



Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile  
Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali e Gestione Strategica  
Servizio Aria e Clima

il D.M. 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide" che introduce la classificazione ambientale dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa;

l'art. 33 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;

l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

## **DISPONE**

**Per il periodo dal 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023**

### **A. GENERATORI DOMESTICI DI CALORE**

#### **In caso di NESSUNA ALLERTA – 0 VERDE:**

**A1.** Limitazione della temperatura (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):

- a 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- a 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c. 5 del D.P.R. 74/2013).

**A2.** Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 3 stelle (in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017), se in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo.

#### **In caso di ALLERTA 1 – ARANCIO E ALLERTA 2 – ROSSO:**

**A3.** La limitazione della temperatura (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):

- a 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- a 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c. 5 del D.P.R. 74/2013).

**A4.** Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 3 stelle in base alla

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.lgs 7/3/2005 n.82

Direttore Danilo Gerotto

Responsabile del procedimento: Cristiana Scarpa - Responsabile dell'istruttoria: Claudia Ferrari

Sede di Venezia – Campo Manin, San Marco 4023– 30124

[territorio@pec.comune.venezia.it](mailto:territorio@pec.comune.venezia.it) - <https://www.comune.venezia.it/it/content/servizio-aria-e-clima> - 0412748389

CITTA' DI  
VENEZIA



Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile  
Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali e Gestione Strategica  
Servizio Aria e Clima

classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017, se in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo.

## **B. COMBUSTIONI ALL'APERTO**

### **In caso di NESSUNA ALLERTA – VERDE:**

**B1.** Divieto di effettuare combustioni all'aperto (previsto ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere.

### **In caso di ALLERTA 1 – ARANCIO E ALLERTA 2 – ROSSO:**

**B2.** Divieto di effettuare qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento), fatte salve le iniziative pubbliche organizzate dall'Amministrazione Comunale o co-organizzate con la stessa;

## **C.SPANDIMENTO LIQUAMI ZOOTECNICI**

### **In caso di NESSUNA ALLERTA – VERDE:**

**C1.** Obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro 24 ore dalla distribuzione, fatti salva la distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati dalla Direttiva nitrati.

### **In caso di ALLERTA 1 – ARANCIO E ALLERTA 2 – ROSSO:**

**C2.** Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe, fatti salvi quelli effettuati mediante iniezione o con interrimento immediato.

## **D.SANZIONI**

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000, da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

Il Comando di Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

## **E.PUBBLICAZIONE**

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.lgs 7/3/2005 n.82*

Direttore Danilo Gerotto

Responsabile del procedimento: Cristiana Scarpa - Responsabile dell'istruttoria: Claudia Ferrari  
Sede di Venezia – Campo Manin, San Marco 4023– 30124

[territorio@pec.comune.venezia.it](mailto:territorio@pec.comune.venezia.it) - <https://www.comune.venezia.it/it/content/servizio-aria-e-clima> - 0412748389

CITTÀ DI  
VENEZIA



Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile  
Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali e Gestione Strategica  
Servizio Aria e Clima

Il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

che il presente provvedimento venga notificato a:  
- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio;

che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando di Polizia Locale;
- ULSS competente per territorio;
- ARPAV Dipartimento Provinciale;
- Prefettura;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Regione Veneto
- Città metropolitana di Venezia.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL DIRETTORE  
-Danilo Gerotto-

---

Direttore Danilo Gerotto

Responsabile del procedimento: Cristiana Scarpa - Responsabile dell'istruttoria: Claudia Ferrari  
Sede di Venezia – Campo Manin, San Marco 4023– 30124

[territorio@pec.comune.venezia.it](mailto:territorio@pec.comune.venezia.it) - <https://www.comune.venezia.it/it/content/servizio-aria-e-clima> - 0412748389